


PARERE

N.ro 19/10^a



1^a COMM. CONSILIARE

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

30 AGO. 2016

Prof. Antonio VISCOMI

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 32904 del 31.08.2016

Classificazione 01.15.01

Deliberazione n. 337 della seduta del _____

Oggetto: adeguamento del regolamento n. 6 del 30.8.2007, sulla disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati regionali.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

Prof. Antonio VISCOMI

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: _____

IL DIRIGENTE GENERALE

Dott. Luigi Bultrini

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonella RIZZO	Componente		X
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Franco Rossi	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale, Avvocato dello Stato Ennio Antonio Apicella.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)

Il dirigente di Settore
Il Dirigente di Settore
Avv. *Sergio Tassone*

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la materia dei compensi professionali spettanti agli avvocati regionali in virtù dell'art. 27 del CCNL del 14/9/2000 per il personale non dirigente e dell'art. 37 CCNL 23/12/1999 per il personale dirigente Regioni ed autonomie locali, è stata disciplinata a livello regionale dall'art. 3, commi 1 e 2 della L.R. n. 39/2002, che dispone:

"1. Agli Avvocati in servizio presso l'Avvocatura Regionale, inquadrati nel relativo albo professionale che espletano mansioni comportanti l'assunzione della difesa dell'Ente nei procedimenti giurisdizionali, sono riconosciuti i compensi professionali secondo quanto previsto dell'art. 21 del Testo Unico dell'Avvocatura dello Stato approvato con regio decreto 30 ottobre 1933 n. 161 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabili. 2. Entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, adotta apposito regolamento di attuazione."

RICORDATO CHE con deliberazione n. 431 del 27.7.2007 è stato adottato il regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, recante la *"Disciplina applicativa dell'art. 27 del CCNL del 14/9/2000, dell'art. 37 del CCNL del 23/12/1999 e dell'art. 3 della L.R. 10/10/2002, n. 39"*.

CONSIDERATO che l'art. 9 del decreto - legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha riformato la disciplina degli onorari dell'Avvocatura dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici, disponendo:

"1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme e' riversata nel bilancio dell'amministrazione.

4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme recuperate e' ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme e' destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per cento e' destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.

6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica."

CONSIDERATO che il concetto di "stanziamento" è precisato nel D.Lgs n. 118/2011 - Allegato n. 4/2, (...), punto 5. - "Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa (...)", che recita:

"- Per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all'Avvocatura, considerato che la normativa prevede la liquidazione dell'incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all'ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell'esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali. Identiche regole si applicano a qualsiasi altra voce stipendiale accessoria che sia sottoposta a condizione sospensiva, in analogia a quanto appena espresso."

PRESO ATTO, altresì, che, con la legge 31 dicembre 2012, n. 247 è stata adottata la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", che all'art. 23 dispone:

"1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la

responsabilità dell'ufficio e' affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine."

RICORDATO CHE L'ARAN, con chiarimento RAL n.1049, ha osservato che l'art.27 del CCNL del 14.09.2000 demanda alle autonome determinazioni degli Enti l'adozione di una disciplina specifica in materia di compensi professionali da corrispondere agli avvocati degli uffici di avvocatura formalmente costituiti presso gli stessi e che si tratta di una disciplina unilaterale dell'Ente, dato che non è previsto in alcun modo l'intervento della contrattazione integrativa.

RITENUTO CHE dalla più recente elaborazione giurisprudenziale è possibile evincere altresì i seguenti principi:

1°) atteso che l'avvocato di un ente pubblico è figura professionale ibrida, che coniuga in sé la qualità di professionista con quella di impiegato, tale duplicità di *status* si riflette anche sulla struttura del trattamento economico spettante, normalmente composto, per una quota, dallo stipendio tabellare e dalle relative voci integrative e accessorie e, per altra quota, da compensi aggiuntivi correlati all'esito favorevole delle lite, di importo tendenzialmente variabile secondo le specifiche discipline, ancorché erogati con continuità; come ricordato dall'ARAN, con chiarimento RAL n.1049 (cfr. TAR Puglia sez. II Lecce 16.10.2014 n. 2543);

2°) presupposto indefettibile per l'erogazione dei compensi professionali ai dipendenti delle avvocature erariali è il dato formale dell'iscrizione all'albo e quello sostanziale della "*stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni*" (cfr. Corte dei conti sez. contr. Abruzzo del. 187/2015);

3°) fermo restando il limite retributivo individuale generale di cui all'art. 23 ter del D.L. 6.12.2011 n. 201 (retribuzione del Primo Presidente della Corte di Cassazione) nel quale vanno calcolati tutti i compensi professionali percepiti, senza distinzione tra sentenze con vittoria o compensazione di spese, e il tetto finanziario collettivo (assente nelle sentenze favorevoli con vittoria di spese) pari allo "stanziamento" relativo all'anno 2013, i compensi professionali percepiti nell'anno non possono eccedere il trattamento economico complessivo da percepirsi nello stesso anno (tetto retributivo massimo specifico), da calcolarsi in analogia all'art. 9 comma 1 del D.L. 31.5.2010 n. 78, comprendente il trattamento fondamentale (stipendio tabellare, tredicesima, i.i.s. ove prevista, r.i.a. ove prevista, indennità di comparto) e il trattamento accessorio di qualunque natura (Corte dei conti sez. controllo Lombardia 16.2.2016 n. 44; Corte dei conti sez. controllo Puglia 18.12.2015 n. 469);

ATTESO

-che, comunque, con nota prot. 226495 del 14 luglio 2016 il Dipartimento Organizzazione, Risorse umane, Controlli, ha dato informativa alle OO.SS ed alla RSU delle modifiche che si intendono apportare al regolamento n. 6/2007 per adeguarlo alla citata sopravvenuta normativa;

-che, in seguito a richiesta avanzata dalla UIL FPL, in data 25 luglio 2015 è stata convocata e si è tenuta la seduta delegazione trattante per la concertazione sulle modifiche al regolamento in esame;

PRESO ATTO del parere favorevole rilasciato dal Settore "Ufficio legislativo" con nota prot. 220337 del 8 luglio 2016;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di integrare e aggiornare la normativa regolamentare regionale, alla luce della nuova disciplina legislativa statale e dei principi sopra esposti;

VISTI ED APPLICATI:

- lo Statuto della Regione Calabria;
- il Decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;
- la legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

- l'art. 27 del CCNL del 14/9/2000 per il personale non dirigente e l'art. 37 CCNL 23/12/1999 per il personale dirigente Regioni ed autonomie locali;
- l'art. 3, commi 1 e 2 della L.R. n. 39/2002;
- l'art. 9 del decreto - legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*";

PRESO ATTO:

- che il Dirigente generale ed il Dirigente del settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali giusto disciplinare dei lavori della Giunta Regionale approvato con DGR n. 278 del 4 agosto 2015;


Su proposta del Presidente della G.R., On. Gerardo Mario Oliverio, sulla base dell'istruttoria espletata dalle competenti strutture;

DELIBERA


Per le ragioni esposte, da intendersi interamente richiamate e recepite,

- 1) **DI ADOTTARE** le modifiche al regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, recante "*Disciplina applicativa dell'art. 27 del CCNL del 14/9/2000, dell'art. 37 del CCNL del 23/12/1999 e dell'art. 3 della L.R. 10/10/2002, n. 39*", nel testo allegato alla presente deliberazione;
- 2) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione con l'allegato regolamento alla competente Commissione consiliare per il previsto parere;
- 3) **DI DEMANDARE** al Presidente della G.R., ove pervenga il parere della Commissione consiliare o in caso di accertata scadenza del termine per lo stesso, l'emanazione dell'allegato regolamento ai sensi dell'art. 43, comma 6 dello Statuto regionale.

Il Segretario Generale



Il Presidente



ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEGLI ONORARI PER LA
CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI REGIONALI.

Art. 1

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, all'art. 1, il comma 1, prima parte, è sostituito dal seguente:
"1. I compensi professionali di cui agli articoli 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato con l'Accordo del 23 dicembre 1999 del personale dirigenziale e 27 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato con l'Accordo del 14 settembre 2000 per il personale non dirigenziale, in attuazione dell'articolo 23 della legge n. 247 del 2012 e dell'art. 3 della Legge regionale 10 ottobre 2002, n. 39, nonché dell'art. 9 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, sono costituiti dalle somme riscosse ai sensi del successivo articolo 2 e dalle somme dovute in forza del successivo articolo 3 e sono corrisposte, con le decorrenze di cui all'articolo 9, comma 8, del citato decreto legge n. 90/2014, fatta salva la disciplina previgente, previa ripartizione da effettuare con le modalità indicate dall'articolo 6, nei seguenti casi:"

Art. 2

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, all'art. 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nel caso in cui, con riferimento all'articolo 1, in forza dei provvedimenti e dei lodi di cui alla lettera a), delle rinunce di cui alla lettera b) non accompagnate da un diverso accordo e delle transazioni di cui alla lettera c), le spese e competenze del giudizio siano poste a carico della controparte, l'Avvocatura Regionale provvede alla riscossione mediante esecuzione esattoriale o forzata ai sensi del Codice di Procedura Civile, delle somme liquidate nel provvedimento giurisdizionale o nel lodo arbitrale, ovvero convenute nella transazione, a titolo di onorari di Avvocato e diritti di Procuratore."

2. Nel medesimo articolo, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nel decreto di cui all'articolo 8, comma 4, sono individuate le modalità cui devono attenersi le controparti di cui al comma 1 nell'effettuazione dei versamenti alla Tesoreria delle somme oggetto di riscossione ai sensi del presente articolo."

3. Nel medesimo articolo, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono iscritte nel capitolo, da istituire, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Calabria da specificare nel decreto di cui all'articolo 8, comma 4."

4. Nel medesimo articolo, il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. La disponibilità di fondi derivanti dalla riscossione di somme, ai sensi del presente articolo, relativa a diritti e onorari di giudizio ed affluiti nel corso dell'esercizio finanziario nel capitolo di entrata indicato al comma 6 è utilizzata ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria, da specificare nel decreto di cui all'articolo 8, comma 4."

Art. 3

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, all'art. 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nel caso in cui nei provvedimenti e nei lodi di cui alla lettera a) dell'articolo 1, la Regione non sia rimasta anche in parte soccombente e sia stata pronunciata compensazione delle spese e competenze di giudizio, i compensi professionali di cui all'articolo 1 sono corrisposti direttamente dalla Regione in misura determinata secondo i parametri previsti dal DM n. 55 del 10 marzo 2014 e successivi, così quantificata nella notula di cui al comma 4, fermi restando i limiti previsti dall'art. 5 commi 6 e 7 del presente regolamento."

2. Nel regolamento di cui sopra, all'art. 3, comma 4, ultimo periodo, l'espressione "Dirigente dell'Avvocatura regionale" è sostituita da "Coordinatore dell'Avvocatura regionale".

3. Nel regolamento di cui sopra, all'art. 3, comma 5, l'espressione "Dirigente dell'Avvocatura regionale" è sostituita da "Coordinatore".

Art. 4

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, l'art. 4 è sostituito dal seguente:

"1. Nei giudizi di cui all'art. 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, conclusi con compensazione delle spese di giudizio, sono corrisposti i compensi professionali, nella misura del corrispondente parametro previsto dal DM n. 55 del 10 marzo 2014, nei limiti dello stanziamento previsto per l'anno 2013, ai sensi del ^{l. 4} comma 6, ~~secondo periodo~~, del d.l. 90/14."

2. Nei casi di compensazione integrale disposta da sentenze depositate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legge 90/2014, ai sensi dell'art. 9, comma 8, del decreto medesimo, sono corrisposti compensi professionali nella misura del corrispondente parametro previsto dal DM n. 55 del 10 marzo 2014."

Art. 5

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, all'art. 5, comma 1, l'espressioni "Dirigente dell'Avvocatura regionale", ricorrente per due volte, è sostituita da "Coordinatore".

2. Nel regolamento di cui sopra, l'art. 5, comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. Il decreto di cui al comma 1 è adottato nel mese di aprile in relazione al primo trimestre di ogni anno, nel mese di luglio in relazione al secondo trimestre di ogni anno, nel mese di ottobre in relazione al terzo trimestre di ogni anno, nel mese di gennaio in relazione al quarto trimestre dell'anno precedente, ed è trasmesso entro lo stesso mese di adozione al Dipartimento del Personale, il quale, nelle more dell'emanazione del decreto di cui al successivo comma 4 bis, provvederà alla corresponsione, al netto delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, entro il mese successivo a quello in cui è stato adottato il decreto stesso."

3. Nel regolamento di cui sopra, all'art. 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Agli avvocati viene comunque corrisposta, mensilmente e salvo conguaglio da determinarsi in sede di adozione dei decreti di cui al comma 1, una somma pari al 50% di un dodicesimo dell'importo complessivamente percepito per l'anno precedente interamente corrisposto per i compensi professionali di cui all'articolo 3, secondo le modalità determinate con decreto del Coordinatore dell'Avvocatura regionale, da adottarsi di concerto con il Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale e con il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento."

4. Nel regolamento di cui sopra, all'art. 5, è abrogato il comma 5.

5. Nel regolamento di cui sopra, all'art. 5, sono aggiunti i seguenti commi 6 e 7:

"6. in applicazione dell'art. 9, comma 6, primo periodo, del D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, nei casi di cui all'art. 3 del regolamento, sono corrisposti compensi professionali nei limiti dello stanziamento previsto nell'anno 2013, al netto degli oneri riflessi dovuti per legge.

7. In applicazione dell'art. 9, comma 7 del D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014 l'ammontare annuo dei compensi professionali, indipendentemente dalle aree contrattuali di riferimento - esclusi, ai sensi del comma 6 secondo periodo e, del comma 8, del D.L., i compensi di cui all'art. 4 del regolamento - non potranno essere superiori al trattamento economico complessivo in godimento da ciascun avvocato."

8. Nel regolamento di cui sopra, dopo l'art. 5 è aggiunto l'articolo seguente:

"Art. 5 bis

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, gli incarichi sono assegnati dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, fatti salvi esigenze e/o casi particolari, nel rispetto dei principi di rotazione, di equa distribuzione quali-quantitativa e di specializzazione, per materie omogenee e settori di attività, e di parità di trattamento, con l'ausilio, ove possibile, di specifica procedura informatica accessibile, per le suddette finalità, agli avvocati dell'Avvocatura."

Art. 6

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, all'art. 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1bis:

"1. bis Gli importi di cui all'art. 2 distinti separatamente per la sede centrale di Catanzaro e la sezione decentrata di Reggio Calabria, a seconda dell'ufficio cui essi si riferiscono, vengono ripartiti secondo quanto stabilito nel decreto dell'Avvocatura Generale dello Stato del 28 ottobre 2014 pubblicato in G.U. n. 263 del 12.11.2014 e successivi, in quanto applicabili."

2. Nel regolamento di cui sopra, all'art. 6, comma 2, il n. 4) è sostituito dal seguente:

"4) assente per malattia per un periodo superiore al 30° giorno consecutivo in ciascun anno, con diritto alla conservazione del posto, esclusi i casi di infortunio sul lavoro;"

3. Nel regolamento di cui sopra, all'art. 6, comma 2, il n. 7) "chiamato alle armi", è abrogato.

4. Nel regolamento di cui sopra, all'art. 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con il decreto del Coordinatore dell'Avvocatura Regionale previsto dall'articolo 7 potranno essere specificati i suddetti casi di esclusione dalla ripartizione dei compensi professionali in relazione ai periodi di mancata – con diritto alla conservazione del posto – o ridotta prestazione lavorativa, per esercizio di diritti riconosciuti dalla disciplina legale o contrattuale del rapporto di lavoro."

Art. 7

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, all'art. 7, comma 1, l'espressione "Dirigente dell'Avvocatura regionale" è sostituita da "Coordinatore dell'Avvocatura regionale".

Art. 8

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, all'art. 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Alla corresponsione dei compensi professionali di cui all'articolo 3, si fa fronte mediante l'apposito capitolo di spesa esistente."

2. Nel regolamento di cui sopra, all'art. 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'Amministrazione provvederà, comunque, a finanziare il fabbisogno derivante dall'applicazione dell'articolo 3 e dell'art. 4, comma 1, assicurando adeguata disponibilità finanziaria che non potrà superare il limite del corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013, al netto degli oneri riflessi dovuti per legge."

3. Nel regolamento di cui sopra, all'art. 8, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni di esecuzione attinenti agli aspetti contabili e di bilancio nonché alle riscossioni sono determinate con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio, da adottarsi d'intesa col Coordinatore dell'Avvocatura regionale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento."

Art. 9

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, all'art. 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I compensi professionali spettanti su base annua, ai sensi del presente regolamento, sono attribuiti tenendo conto del limite di cui all'art. 9, comma 7, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, per cui a ciascun avvocato potrà essere attribuita a titolo di compensi professionali una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo."

2. Nel regolamento di cui sopra, all'art. 9, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Tali compensi possono essere corrisposti solo agli avvocati preposti ad uffici che si occupino esclusivamente e stabilmente della difesa in giudizio della Regione."

3. Nel regolamento di cui sopra, all'art. 9, comma 3, l'espressione "Dirigente dell'Avvocatura regionale" è sostituita da "Coordinatore dell'Avvocatura regionale".

Art. 10

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, l'art. 10, è sostituito dal seguente:

"1. Agli avvocati di ruolo in servizio presso l'Avvocatura regionale che espletano mansioni comportanti l'assunzione della difesa dell'Ente, è riconosciuta, con provvedimento del Coordinatore, l'attribuzione di una Posizione Organizzativa nel numero massimo di ventitre unità."

2. Al Dipartimento Organizzazione, Risorse umane è demandata l'adozione dei provvedimenti di attuazione del presente articolo, previa richiesta da parte del Coordinatore dell'Avvocatura Regionale."

Art. 11

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, dopo l'art. 10 è inserito il seguente:

"Art. 10 bis

1. Ai sensi dell'art. 43 del CCNL del Personale del comparto regione ed Autonomie Locali del 14.9.2000 e dell'art. 38 del CCNL del personale con qualifica dirigenziale del medesimo comparto del 23.12.1999, nonché dell'art. 12 della l. 247/2012, la Regione assume gli oneri necessari per la copertura assicurativa, diretta o

indiretta, adeguata ad un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00, della responsabilità civile dei dipendenti inquadrati come avvocati, compreso il coordinatore, derivante dall'esercizio dell'attività professionale; alla spesa occorrente si farà fronte con apposito capitolo istituito nel bilancio di previsione.

2. La Regione assume gli oneri di iscrizione agli albi, nonché del contributo annuale, degli avvocati di ruolo in servizio presso l'Avvocatura regionale.

Art. 12

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2016, l'art. 11 è abrogato.

Art. 13

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, l'art. 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

1. E' disposta l'istituzione di un capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Calabria ai fini della riscossione delle somme, di cui all'art. 2, derivanti da provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali depositati, ovvero convenute in transazioni sottoscritte, dal 01.07.2014.

2. La disposizione del capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria destinato alla liquidazione dei compensi di cui all'art. 3, stante la natura retributiva degli stessi, è assegnata, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nelle competenze del Settore "Economico" del Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane".

3. Le previgenti disposizioni regolamentari continuano a trovare applicazione per la distinta liquidazione dei compensi maturati, ai sensi degli artt. 2, comma 2 e 3, comma 2."

Art.14

1. Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.



Regione Calabria

Giunta Regionale

Segretariato Generale

Settore "Ufficio legislativo"

Pagina 1 di 2

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0220337 del 08/07/2016

Pro



* 0 0 1 2 5 8 4 6 1 3 *

Al Dipartimento
Organizzazione – Risorse umane - Controlli
SEDE

dipartimento.organizzazionepersonale@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: Parere su proposta di regolamento: "Adeguamento del regolamento sulla disciplina degli onorari per la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati regionali".

Con nota prot. n. 0217499 del 6 luglio 2016 il Dipartimento in indirizzo ha formulato la richiesta di parere di cui all'oggetto.

Con lo schema di testo normativo in esame si intende modificare il regolamento regionale n. 6 del 30 agosto 2007 "Disciplina applicativa dell'art. 27 del CCNL del 14/9/2000, dell'art. 37 del CCNL del 23/12/1999 e dell'art. 3 della l.r. 10/10/2002, n. 39".

Il predetto regolamento concerne i compensi professionali previsti in favore degli avvocati dipendenti degli enti pubblici "regioni e autonomie locali", ed in particolare in favore degli avvocati in servizio presso l'Avvocatura della Regione Calabria, dall'articolo 27 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato con l'Accordo del 14 settembre 2000 per il personale dipendente del comparto, dall'articolo 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato con l'Accordo del 23 dicembre 1999 per l'area della dirigenza, nonché dall'articolo 3 della legge regionale 10 ottobre 2002, n. 39.

Quest'ultima disposizione, in particolare, prevede, al comma 2, che la Giunta regionale adotta con regolamento la disciplina dei compensi professionali predetti; in tale previsione risiede la base normativa della proposta di regolamento in oggetto.

Le modifiche previste nell'articolato in esame hanno la finalità di adeguare il succitato regolamento regionale n. 6/2007 alle disposizioni introdotte dall'articolo 9, recante "Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici", del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114).

Tale riforma è caratterizzata dall'obiettivo del contenimento della spesa per

l'erogazione dei compensi professionali in argomento, mediante la fissazione sia di limiti generali allo stanziamento delle risorse destinate a detti emolumenti sia di tetti individuali relativi ai singoli destinatari.

Svolte tali premesse, può affermarsi che le modifiche previste dalla proposta di regolamento in esame si presentano idonee a realizzare l'obiettivo di contenimento di spesa sotteso alle disposizioni del citato articolo 9 del d.l. n. 90/2014.

In particolare:

I - La nuova formulazione dell'articolo 4 del regolamento n. 6/2007 recepisce il limite di stanziamento (parametrato su quello dell'esercizio 2013) previsto dall'articolo 9, comma 6, secondo e terzo periodo, del d.l. n. 90/2014 per i compensi professionali nei casi di sentenza favorevole che disponga la compensazione integrale delle spese legali nelle controversie in materia previdenziale o assistenziale.

II - Le modifiche all'articolo 5 del vigente regolamento concernono i limiti di stanziamento (sempre parametrati sul 2013) nell'ipotesi di compensi professionali in seguito a sentenza favorevole che, al di fuori dei casi di cui al punto I, disponga la compensazione integrale delle spese legali.

Al riguardo deve osservarsi che appare improprio (probabilmente a causa di un refuso) il riferimento all'articolo 9, comma 7, del d.l. n. 90/2014, contenuto nel comma 6 che si intende introdurre nel succitato articolo 5 del regolamento, atteso che l'ipotesi sopra indicata è, invece, disciplinata dal primo periodo del comma 6 del ripetuto articolo 9.

Si suggerisce, pertanto, di rettificare l'*incipit* del comma 6 dell'articolo 5 predetto nei seguenti termini: "*In applicazione dell'articolo 9, comma 6, primo periodo, ...*".

III - Correttamente, invece, il comma 7, che si prevede di aggiungere nell'articolo 5 del regolamento, nel recepire il tetto annuo individuale, richiama l'articolo 9, comma 7, del d.l. n. 90/2014.

IV - Si presenta, parimenti, in linea con la fissazione di un tetto annuo individuale la modifica prevista riguardo all'articolo 9, comma 1, del regolamento n. 6/2007.


V - Analogamente, la nuova formulazione dell'articolo 8, comma 3, del regolamento attualmente vigente recepisce il limite di stanziamento di risorse destinate ai compensi professionali, che non può superare lo stanziamento relativo all'anno 2013.

* * * * *

Alla luce di quanto sin qui illustrato si ritiene, pertanto, di poter rendere parere favorevole sulla proposta di regolamento di cui all'oggetto, con le modifiche indicate al punto II.

Cordialmente,

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SETTORE "UFFICIO LEGISLATIVO"
(*avv. Mariano Calogero*)



PEC dipartimento

Da: ufficiolegislativogr <ufficiolegislativogr@pec.regione.calabria.it>
Inviato: venerdì 8 luglio 2016 14:34
A: dipartimento.organizzazionepersonale@pec.regione.calabria.it
Oggetto: prot.0220337-parere_adequamento_regolam_comp.prof.AVVOCATURA
Allegati: prot.0220337-parere_adequamento_regolam_comp.prof.AVVOCATURA.pdf

Si trasmette il parere in oggetto.

Cordialmente,
avv. Mariano CALOGERO
Dirigente reggente
Settore legislativo

Da: "PEC dipartimento" dipartimento.organizzazionepersonale@pec.regione.calabria.it
A: "segretariatogenerale" segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it, ufficiolegislativogr@pec.regione.calabria.it
Cc:
Data: Wed, 6 Jul 2016 16:20:23 +0200
Oggetto: richiesta parere

> Si trasmette, per il seguito di competenza, quanto in oggetto.

>

> Distinti saluti

>



> - Regione Calabria - Dip. 3 "Organizzazione, Risorse Umane, Controlli" >
> Direzione Generale >
> Viale Europa, loc. Germaneto - 88100 Catanzaro >

Oggetto: adeguamento del regolamento n. 6 del 30 agosto 2007 sulla disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati regionali – relazione finanziaria.


Con l'introduzione dell'art. 9 del d.l. 90 del 24 giugno 2014, convertito con l. n. 114 dell'11 agosto 2014, sono stati introdotti limiti all'ammontare dei compensi professionali corrisposti agli avvocati degli enti pubblici.

Gli avvocati dell'Avvocatura regionale, in virtù della vigente disciplina, non sono soggetti ad alcun tetto di spesa, sicchè il recepimento, nell'ordinamento regionale, dei su citati limiti dettati dalla legislazione nazionale può costituire una indubbia ragione di maggiore certezza della spesa e di conseguenziale risparmio per la finanza regionale.

Sul piano strettamente finanziario, considerando il costo medio per avvocato, che può indicarsi annualmente in euro 40.800,00, ed avuto riguardo al numero degli avvocati in servizio, le somme previste sono inferiori anche a quanto allocato nel pertinente capitolo di spesa (U1204040401) del bilancio per l'anno 2013 (euro 770.000,00), cui deve essere aggiunto lo stanziamento al capitolo U1204040403 per i contributi sociali (euro 197.235,41).

Ne consegue che gli elementi contabili escludono la sussistenza di oneri ulteriori per l'Amministrazione.

Il Dirigente Generale


Dott. Luigi Bulotta

Il Dirigente Generale


Dott. Filippo De Cello